

R.G. 3411/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE

nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3411 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente

TRA

L.G. s.r.l. (C.F. ...), in persona della procuratrice speciale, che agisce in nome e per conto della S.P. s.r.l., in persona del legale rappresentante "pro tempore", rappresentata e difesa dall'avv. L.G. come da procura in atti

ATTRICE

E

C.D. (C.F. ...), rappresentato e difeso dall'avv. T. T. come da procura in atti

CONVENUTO

OGGETTO: opposizione all'esecuzione.

CONCLUSIONI: come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato la L.G. s.r.l. (di seguito L.G.), in persona della procuratrice speciale, in nome e per conto della S.P. s.r.l., in persona del legale rappresentante "pro tempore", conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, C.D. e - premesso che con atto di precetto



notificato il 13 marzo 2023 la stessa L.G. aveva intimato al C.D. il pagamento della somma di euro 45.000,00, oltre interessi e spese, in virtù del decreto ingiuntivo n. 804/10 emesso dal Tribunale di Teramo il 16.11.2010, munito di formula esecutiva e notificato alla debitrice principale, T.L. s.r.l., e ai fideiussori C.F. e a C.D. in data 22.11.2010; che, successivamente, la L.G. aveva presentato istanza di pignoramento, notificata anche al terzo pignorato che aveva rilasciato dichiarazione positiva; che, quindi, era stata iscritta procedura esecutiva mobiliare n. 804/23; che C.D. aveva proposto ricorso in opposizione ex art. 615 cpc, con istanza di sospensione, contestando la regolarità nella successione delle cessioni dei crediti, la prescrizione del credito azionato nonché l'abusività delle clausole del contratto posto a sostegno del ricorso monitorio; che, con provvedimento del 14 agosto 2023, il G.E. aveva accolto l'opposizione e sospeso la procedura esecutiva, fissando termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito - tanto premesso, contestava gli assunti di controparte relativi sia al proprio difetto di legittimazione attiva (in quanto smentito dai vari passaggi di cessione) che alla eccepita prescrizione del credito e alla ritenuta abusività delle clausole contrattuali, avendo C.D. sottoscritto il contratto di c/c nonché la fideiussione in qualità di amministratore della società debitrice principale, per cui non poteva essere considerato consumatore.

Pertanto, la L.G. concludeva per il rigetto delle domande proposte dal C.D. con ricorso ex art. 615, comma 2, cpc e, dunque, dell'opposizione stessa, con vittoria di spese.

Costituitosi in giudizio, C.D. riteneva la fondatezza dell'opposizione da egli proposta, ribadendo le proprie deduzioni ed eccezioni con riferimento alla prescrizione del credito e al difetto di legittimazione attiva della L.G., in considerazione delle irregolarità nella successione delle plurime cessioni dei crediti.

Ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta dal C.D. sia priva di fondamento.

Ed invero, quanto all'eccepito difetto di legittimazione attiva, preliminarmente si osserva, in linea generale, che ai fini della prova della cessione di un credito, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale costituisce adempimento meramente pubblicitario, estraneo e logicamente successivo all'atto dispositivo, che non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto.

La pubblicazione ai sensi dell'art. 58 T.U.B. svolge così la più limitata funzione di notiziare il pubblico della già avvenuta cessione e, al tempo stesso, di agevolarne la comunicazione nei confronti della molteplicità di debitori ceduti ai sensi dell'art. 1264 cc, in considerazione delle dimensioni della operazione economica.



A riguardo, la giurisprudenza è costante nel ritenere che "La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c." (Cass. n. 766/24; si vedano anche Cass. n. 17944/23 e n. 9412/23).

Quanto alla prova della inclusione del credito nell'ambito della cessione in blocco, si richiama il consolidato orientamento per cui "In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze" (Cass. n. 22409/23; si vedano anche, tra le tante, Cass. n. 21821/23 e n. 20739/22).

Costituisce, dunque, onere della società che si afferma successore del contraente originario, anche in virtù di cessione di crediti bancari in blocco di altra società, l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.

In caso, poi, di cessioni plurime, come avvenuto nella specie, grava sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova negoziale in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute che abbiano determinato l'attuale titolarità del credito, e non soltanto dell'ultima che, ponendosi a valle di una catena di cessioni, segue il principio "nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet" (cfr. Tribunale Trani, 24 luglio 2023).

Sempre in tema di onere della prova, il Tribunale aderisce alla giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Verona, 14.11.2020 e Tribunale Vallo della Lucania, 6.12.2021) in base alla quale una dichiarazione scritta e dettagliata firmata dalla società cedente, nella quale si dia atto della cartolarizzazione di quella specifica posizione debitoria, è idonea a fornire la prova dell'avvenuta cessione e dei contenuti di essa; la stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, per cui il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione, anche in via esecutiva (cfr. Cass. n. 5997/06, n. 22548/18, 23257/21).

D'altro canto, "il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità" (cfr. Cass. n. 5617/20), sicché la prova della



cessione può essere fornita con ogni mezzo e anche mediante testimonianze o presunzioni e, dunque, anche a mezzo dell'attestazione della banca cedente dell'avvenuta cessione del credito di cui si discute.

Anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10200/21, ha valorizzato la possibilità che la dichiarazione del cedente comunicata dal cessionario al debitore ceduto mediante la produzione in giudizio sia un elemento documentale importante, potenzialmente decisivo al fine di dimostrare la titolarità del credito in capo alla cessionaria.

Ciò posto, e tornando al caso di specie, la L.G. vanta la titolarità di un credito sorto a seguito della stipula di un contratto di apertura di credito in conto corrente tra la banca T. e la T.L. s.r.l. (rispetto al quale ha prestato fideiussione anche C.D.), per effetto di una vicenda traslativa che è stata adeguatamente ricostruita.

Ed invero, l'originario credito della Banca T. è stato ceduto alla T.F. s.p.a. (successivamente incorporata per fusione con B.I.), come da comunicazione effettuata dalla cedente sia (per conoscenza) alla cessionaria che alla debitrice principale T.L. s.r.l., con efficacia ex art. 1264 cc (cfr. documento prodotto sub 5 dalla L.G.).

Pertanto, in base ai richiamati principi giurisprudenziali, deve ritenersi raggiunta la prova di tale prima operazione.

Quanto alla successiva cessione del credito dalla B.I. alla L.G., quest'ultima ha prodotto la Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2016, contenente il relativo avviso di cessione, nonché una lista notarile dei crediti ceduti (docc. 7 e 8).

Ebbene, la G.U. fa espresso riferimento, per individuare l'oggetto della cessione, ai "crediti che derivano da contratti di credito stipulati ed erogati da T. – C.R.T." (punto a) oltre che ai "crediti indicati nella lista depositata in data 13 giugno 2016 presso il notaio V. G...." (punto g dell'elenco indicato in gazzetta) tra i quali risultano anche due crediti vantati verso la T.L. s.r.l. (del rispettivo importo di euro 15.104,06 ed euro 97.892,24).

Pertanto, tenuto conto dell'inequivoco richiamo contenuto nella lista notarile e considerato che la cessione ha avuto ad oggetto, indistintamente, tutti i crediti derivanti da contratti stipulati con la T.,



non può dubitarsi del fatto che anche il credito oggi vantato fosse ricompreso nell'ambito dell'operazione.

Da ultimo, l'odierna istante ha prodotto la G.U. del 30 giugno 2018 (doc. 9) con avviso della cessione in blocco dei crediti in favore della S.P. s.r.l. nonché dichiarazione della L.G. medesima di cessione alla S.P. s.r.l. dello specifico credito originariamente vantato dalla T. nei confronti della T.L. e di C. F. e C.D., relativo al saldo debitore di c/c ivi indicato e oggetto del decreto ingiuntivo n. 804/10 del Tribunale di Teramo.

Infine, risulta dagli atti la procura speciale del 18.12.2021 della S.P. s.r.l. in favore della L.G. s.r.l. per disporre dei crediti di cui la prima era divenuta titolare.

In definitiva, l'attrice ha dimostrato l'inclusione del credito oggetto di causa nelle varie operazioni di cessione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.

Di qui il rigetto della relativa eccezione.

Parimenti, il Tribunale ritiene infondata l'eccezione di prescrizione.

Ed invero, la L.G. ha prodotto in giudizio atto di intervento della Banca T. nella procedura esecutiva immobiliare n. 88/2010 promossa da B.M. s.p.a. nei confronti di F.C. davanti al Tribunale di Lanciano (doc. 13), atto che l'odierno convenuto non ritiene idoneo ad interrompere la prescrizione in quanto privo del timbro di deposito da parte della cancelleria.

C.D. ha altresì contestato l'atto di intervento depositato dalla controparte con le note autorizzate del 3 gennaio 2025, munito di timbro della cancelleria, eccependo sia il tardivo deposito che la diversità tra detto documento e quello n. 13.

Ebbene sul punto di osserva che l'atto di intervento allegato alla citazione (doc. 13) è il medesimo che la L.G. ha depositato nella fase cautelare davanti al G.E.; in tale sede, il C.D. non ha mosso alcuna contestazione in ordine alla veridicità documento in esame, tant'è che il G.E. lo ha ritenuto idoneo ad interrompere la prescrizione nell'ordinanza del 14 agosto 2023, che non risulta essere stata reclamata.

Pertanto, ogni contestazione in merito deve ritenersi, allo stato, tardiva ed inammissibile.

Trattasi di atto che ha efficacia interruttiva anche nei confronti del condebitore solidale, come da pacifica giurisprudenza (cfr. Cass. n. 8217/21).



L'attrice ha altresì prodotto il verbale di aggiudicazione nell'ambito di detta procedura esecutiva, il decreto di trasferimento del lotto nonché il provvedimento di estinzione della procedura stessa, reso dal G.E. all'udienza del 23 gennaio 2018 in seguito all'approvazione del piano di riparto.

Nessun dubbio sussiste in ordine alla veridicità e conformità di tali documenti, che il difensore della L.G. ha attestato essere conformi agli originali estratti dalla procedura esecutiva n. 88/2010 del Tribunale di Lanciano.

Ad ogni buon conto, ogni contestazione a riguardo da parte del C.D. è del tutto generica, atteso che egli si è limitato a "dubitare" della riferibilità del verbale di udienza del 23 gennaio 2018 alla procedura n. 88/2010, pur trattandosi di un atto pubblico, recante la sottoscrizione del giudice.

Peraltro, proprio l'indicazione del numero della procedura esecutiva, benchè annotato a penna, costituisce inequivoco riferimento al procedimento stesso.

La procedura, dunque, si è chiusa in maniera fisiologica e, conseguentemente, il nuovo termine di prescrizione decorre dalla data di chiusura (anno 2018). Ciò comporta che non è maturata alcuna prescrizione decennale nemmeno nei confronti di C.D.

Infatti, a mente dell'art. 1310 cc, "Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori".

Inoltre, "Nel caso di solidarietà tra più obbligati, ex art. 2055 c.c., l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare" (Cass. n. 13143/22).

Infine, pur non avendo il C.D. coltivato nel presente giudizio l'ulteriore eccezione di abusività delle clausole contrattuali, si rileva che, in ogni caso, trattasi di assunto infondato, avendo egli sottoscritto



la fideiussione quando rivestiva la carica di amministratore della società debitrice principale (si veda la visura storica della T.L. s.r.l.), ragion per cui deve escludersi che abbia agito quale consumatore.

L'opposizione proposta da D. C., in definitiva, deve essere rigettata, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla L.G. s.r.l., in persona della procuratrice speciale, in nome e per conto della S.P. s.r.l., in persona del legale rappresentante "pro tempore", nei confronti di C.D., ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

a) rigetta l'opposizione proposta da C.D.;

b) per l'effetto, condanna il C.D. medesimo al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro 5.810,00 per compensi ed euro 572,00 per spese, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Pescara, il 17 gennaio 2025

IL GIUDICE

dott.ssa Cleonice G. Cordisco

